

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell’08.05.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012;
- Vista la Legge n. 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme sull’accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l’art. 51;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24;
- Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 recante criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati;
- Visto il D.R. n. 412 del 02.11.2011 con il quale è stato emanato il Codice Etico di questa Università;
- Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.L. 30.12.2015 n. 210 convertito con L. 25.02.2016 n. 21, ed in particolare l’art. 1 - comma 10 octies - con il quale, ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione dei ricercatori di tipo b), gli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi dell’art. 51, comma 6, della L. 449/1997;
- Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Vista la Legge 20.05.2016 n. 76 in materia di unioni civili e convivenze;
- Visto il D.R. n. 210 dell’08.06.2016 in merito all’emanazione del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240”;

- Vista la legge 27.12.2017 n. 205 ed in particolare l'art. 1 – comma 635 – ad integrazione e modifica dell'art. 24 della L. 240/2010;
- Visto il D.M. n. 168 del 28.02.2018 – Piano straordinario 2018 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, relativo all'assegnazione a questo Ateneo di n. 4 posti da ricercatore;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.03.2018 in merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Vista la nota MIUR prot n. 5512 del 27.04.2018 avente ad oggetto “Attuazione del Decreto Ministeriale del 28.02.2018, n. 168 – Piano Straordinario Ricercatori 2018”;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca dell'11.07.2018 in merito alla richiesta di attivazione della procedura di valutazione comparativa per n. 2 posti di Ricercatore Universitario a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b, della Legge 30.12.2010 n. 240;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 16.07.2018 di approvazione della procedura di valutazione comparativa per n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b, della Legge 30.12.2010 n. 240, di cui uno per il S.C. 10/B1 “Storia dell'Arte”, S.S.D. “L-ART/03 “Storia dell'Arte Contemporanea”;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.07.2018 in merito all'approvazione della procedura di valutazione comparativa sopracitata e della relativa spesa;
- Accertata la disponibilità dei fondi, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.07.2018;

DECRETA

Articolo 1

Indizione procedura selettiva

E' indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, a valere sulle risorse del “Piano Straordinario Ricercatori 2018” secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca e per il seguente settore concorsuale e scientifico-disciplinare

Settore concorsuale: 10/B1 – Storia dell'Arte

Settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 – Storia dell'Arte Contemporanea

Programma di ricerca e durata: il candidato/la candidata deve possedere una comprovata esperienza di ricerca nel campo della storia dell'arte contemporanea, con particolare riguardo alle avanguardie storiche del XX secolo e alle linee di tendenza della ricerca artistica contemporanea.

Su questa base, il programma di ricerca, di durata triennale, dovrà concentrarsi su aspetti significativi della produzione e della circolazione dell'opera d'arte nel XX secolo, con particolare attenzione alle testimonianze documentarie.

Attività didattiche, integrative e di servizio agli studenti previste: le attività didattiche prevedono l'insegnamento di discipline attinenti il settore scientifico-disciplinare (e le aree cronologicamente adiacenti), nei corsi di laurea, laurea magistrale e post laurea, incluse tutte le consuete attività di supporto alla didattica (ricevimento studenti, tutorato, orientamento,

assistenza nella compilazione di tesi di laurea, ecc.), secondo quanto verrà di volta in volta deliberato dagli organi competenti sulla base della normativa vigente.

Regime di impegno: regime di tempo pieno.

Lingua straniera di cui viene richiesta la conoscenza:

Tenuto conto del programma di ricerca, è richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, pari al livello C1 o superiore, e della lingua francese, pari al livello C1, o superiore, del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Numero di pubblicazioni da presentare: 12 tutte dotate di codice ISBN o ISSN.

Del presente bando è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; dal giorno successivo a quello della pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione delle domande.

Articolo 2
Requisiti di ammissione e cause di esclusione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, pena esclusione, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o titolo equipollente
- titolo di dottore di ricerca pertinente col profilo del bando.

Fermo restando i requisiti sopra indicati, i candidati devono inoltre aver usufruito:

- dei contratti di cui alla lettera a) comma 3, dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240 per almeno tre anni
- ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27.12.1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30.11.1989 n. 398, o dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri
- ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 in corso di validità, per il settore concorsuale oggetto del bando

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equiparazione o l'equivalenza al corrispondente titolo italiano.

La documentazione comprovante l'equiparazione o l'equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando pena l'esclusione.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura:

- coloro che siano già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori ancorché cessati dal servizio;

- coloro che siano coniugi/conviventi o con rapporto di unione civile o che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca di questa Università, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della Legge n. 240/2010 e dall'art. 8 del Codice Etico dell'Ateneo;
- coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010, presso l'Università per Stranieri di Siena o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto del posto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Sono, altresì, esclusi dalla selezione coloro i quali, alla data di scadenza del bando:

- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957;
- siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici.

Articolo 3

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando e indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.**

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente al documento di identità e codice fiscale, devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip o .rar).

Si precisa che la posta elettronica certificata consente la trasmissione di allegati che abbiano una dimensione massima di 4MB per ciascun documento e di 40 MB complessivi per ciascuna e-mail.

Il candidato che debba trasmettere allegati che superino tali limiti, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità, dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Il candidato nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre al proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2;
- b) la propria cittadinanza;

- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; per i cittadini stranieri: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;
- f) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato;
- g) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o assimilabile a norma di legge, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- h) di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso questo Ateneo o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010;
- i) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione, l'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il relativo calendario di convocazione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università <http://www.unistrasi.it>;
- j) il recapito di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo eletto ai fini della procedura; ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione all'indirizzo PEC cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) la copia, non autenticata, di un documento di identità e del codice fiscale;
- b) il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445//2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- c) l'elenco datato e firmato delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda;
- d) le pubblicazioni, nel numero massimo indicato nel bando;
- e) i documenti che si ritengono utili ai fini della presente selezione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (formato PDF) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla L. n. 106/2004 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 08.05.2006 n. 252.

Tutte le pubblicazioni allegate devono essere dotate di codice ISBN o ISSN.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato, per i candidati legittimati, esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.

Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 4 **Commissione giudicatrice**

La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento ed è composta da cinque membri di cui almeno tre appartenenti ad altri Atenei anche stranieri, del settore concorsuale o di uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, o in settori affini o in ambito corrispondente. I componenti esterni all'Ateneo devono essere individuati fra studiosi di riconosciuta elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale.

Della Commissione fanno parte due professori di seconda fascia e tre professori di prima fascia o ruolo equivalente.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione della Comunità Europea n. 251 dell'11.03.2005, nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione non possono far parte i professori che siano stati negli ultimi due anni componenti della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva.

Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione è pubblicato nella sezione dedicata alle procedure di valutazione comparativa del sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento delle commissioni non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Articolo 5 **Esclusione dalla selezione**

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione con motivato provvedimento rettorale.

Art. 6 **Attività della Commissione**

La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi.

La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo i parametri e criteri, di cui al D.M. 25.05.2011, n. 243, elencati di seguito:

Valutazione dei titoli e del curriculum

Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a. dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
- b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- f. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- g. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- h. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- i. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Valutazione della produzione scientifica:

La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

a) numero totale delle citazioni;

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;

c) «impact factor» totale;

d) «impact factor» medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La prima fase di ogni procedura si conclude con la valutazione preliminare dei candidati e l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. E' previsto lo svolgimento di una prova orale, contestuale alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua richiesta.

L'ammissione a sostenere la discussione prevista nella seconda fase e la data in cui questa si svolgerà saranno pubblicate sul portale d'Ateneo <http://www.unistrasi.it> con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla prova. La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa.

Sarà cura dei candidati tenersi informati consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

La discussione e la prova orale si svolgono in forma pubblica.

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto.

A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio a ciascuno dei titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Ne sono parte integrante e necessaria la valutazione preliminare sui titoli e le pubblicazioni dei candidati, il

punteggio assegnato ai titoli e alle pubblicazioni a seguito della discussione, la valutazione della prova orale sulla lingua straniera, nonché l'individuazione dell'idoneo.

Al termine dei lavori, la Commissione indica gli eventuali idonei alla chiamata in base ai criteri sopra indicati, e in numero comunque, non superiore al triplo dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa.

Articolo 7

Approvazione degli atti e conclusione del procedimento

Il procedimento di selezione si conclude con il provvedimento di approvazione degli atti. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo.

Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 8

Proposta di chiamata

Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca, nella composizione estesa ai professori di I fascia, II fascia e ai ricercatori, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.

Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto di ricerca in corso e a svolgere una lezione su un argomento di sua scelta. In caso di mancata accettazione da parte del candidato scelto, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.

In caso di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa delibera è sottoposta dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere non vincolante del Senato Accademico.

Articolo 9

Stipula del contratto

Il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il Ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, secondo quanto specificato dall'articolo 1 del presente bando di valutazione comparativa.

Articolo 10

Trattamento economico

Il trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento

iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625,00 annui.

Articolo 11 **Trattamento dei dati**

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato gode dei diritti previsti dalla normativa vigente. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati.

Articolo 12 **Pubblicità**

Il presente bando è pubblicato sul sito dell'Università, è altresì inviato al MIUR e all'Unione Europea ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Articolo 13 **Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché la normativa attualmente vigente in materia.

Siena, 02.08.2018

IL RETTORE
(Prof. Pietro Cataldi)
f.to Pietro Cataldi

Il Responsabile del Procedimento: Giuseppina Grassiccia

Il Compilatore: Paola Rustici

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.